

COMUNE DI BRICHERASIO
(Provincia di TORINO)



REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI
DIFESA AMBIENTALE

ART. 1 FINALITA'

1. Il Comune di Bricherasio istituisce e coordina il Servizio di Volontariato Comunale di Difesa Ambientale allo scopo di garantirne la valorizzazione dell'ambiente e di concorrere alla difesa del suolo, dell'acqua, del paesaggio ed alla tutela delle risorse naturali e dell'ambiente nel territorio di competenza.

ART. 2 VOLONTARIETA' DEL SERVIZIO ED ENTE EROGATORE

1. Il Servizio di Volontariato di Difesa Ambientale costituisce Servizio volontario non retribuito e non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro.
2. L'organizzazione del servizio è disciplinata dal Comune di Bricherasio quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi.

ART. 3 ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO COSTITUENTI IL SERVIZIO DI DIFESA AMBIENTALE

1. La vigilanza di cui al precedente art. 1), è affidata agli operatori volontari delle Associazioni di Tutela Ambientale che contemplino nel proprio atto costitutivo la figura di guardia giurata.
2. Le stesse Associazioni devono, necessariamente, essere iscritte ad uno dei registri regionali (Settore Natura - Ambiente) previsti dalla Legge n. 266/1991 e ss. mm. e ii.-

ART. 4 NOMINA A GUARDIA GIURATA

1. Il Sindaco, in qualità di rappresentante legale dell'Ente organizzatore del servizio e nel pieno rispetto delle autonomie locali, nomina le guardie volontarie comunali ambientali tra i candidati ritenuti idonei.
2. A seguito del decreto di nomina a guardia giurata, rilasciato dal Prefetto, ex art. 138 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/6/1931, n. 773 e degli artt. 249 e ss. del Regolamento relativo, il Sindaco adotterà il formale provvedimento di incarico.
3. Tale provvedimento dovrà essere rinnovato annualmente a seguito dell'avvenuto rinnovo annuale da parte della Prefettura, mediante apposizione del relativo "visto" sul libretto personale "Modulario I. - P.S. - 139, Mod. 103 (ex Mod. 22, ai sensi dell'art. 138 Legge di Pubblica Sicurezza.

ART. 5

INCARICO DI GUARDIA AMBIENTALE VOLONTARIA

1. L'incarico di guardia ambientale volontaria è attribuito con decreto del Sindaco con le modalità descritte nel precedente art. 4).
2. Nel decreto sono indicati i contenuti e le competenze in merito alla sfera operativa nell'ambito territoriale del Comune di Bricherasio.
3. La guardia ambientale ecologia è ammessa all'esercizio delle funzioni dopo aver prestato giuramento innanzi al Sindaco.
4. Oltre al tesserino di Decreto di approvazione delle guardie giurate - Mod. 103 (ex Mod. 22), rilasciato dalla Prefettura di Torino, ogni guardia ambientale, nell'espletamento del servizio, è munita di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di Bricherasio e contenente le indicazioni di cui al 1° comma e la denominazione dell'Associazione di appartenenza.
5. La guardia ecologica, nell'espletamento del servizio, è obbligato ad indossare il distintivo rilasciato dall'Associazione di appartenenza.
6. L'espletamento del servizio è di carattere volontario e gratuito, salvo eventuali contributi concessi dalla Regione Piemonte ovvero da altri Enti.

ART. 6

DOVERI DELLA GUARDIA GIURATA

1. La guardia giurata, nell'espletamento delle funzioni, oltre a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dal relativo Regolamento di attuazione, deve:
 - a) assicurare il servizio così come stabilito dal Comune di Bricherasio tramite il coordinatore, identificato nel Responsabile della locale Polizia Municipale;
 - b) svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località di cui all'eventuale ordine di servizio predisposto dal Coordinatore;
 - c) operare con prudenza, diligenza e perizia;
 - d) compilare il rapporto di servizio ed i verbali che devono essere trasmessi al Comune entro 48 ore;
 - e) dotarsi esibendolo, durante il servizio, il distintivo e qualificarsi previa esibizione dei tesserini di riconoscimento rilasciati dal Sindaco e dal Prefetto;
 - f) usare con cura, attenzione e diligenza, mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;
 - g) è fatto assoluto divieto alla guardia ecologica di espletare le sue funzioni in modo indipendente da programmi di lavoro ovvero ordini di servizio predisposti dal Comune.

ART. 7

SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO

1. Gli organi istituzionali preposti - Corpo Forestale dello Stato, Polizia Provinciale, Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza - possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei

compiti assegnati alla guardia ecologica anche ai sensi dell'adozione del provvedimento di sospensione o revoca dell'incarico.

2. Il Sindaco, con decreto motivato, dispone la sospensione o la revoca dell'incarico trasmettendo copia di tale provvedimento alla Prefettura di Torino.

ART. 8 COMPITI DELLA GUARDIA GIURATA

1. La guardia ambientale volontaria, in sede di contestazione di leggi ovvero di ordinanze sindacali riguardanti la tutela ambientale, redige gli atti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, comunicando al Sindaco e, se il fatto costituisce reato, all'Autorità Giudiziaria competente.
2. Trovano applicazione tutte le vigenti norme in materia di depenalizzazione previste dalla Legge n. 689/1981 e ss. mm. e ii. e dalle Leggi Regionali vigenti.

ART. 9 CORSO FORMATIVO ASPIRANTI GUARDIE AMBIENTALI

1. Il Comune di Bricherasio, d'intesa con associazioni o enti nazionali, organizzerà un corso di formazione di base per tutti gli aspiranti guardie ambientali.
2. Il corso di formazione viene offerto in forma gratuita e volontaria dalle stesse Associazioni. Il Comune metterà a disposizione materiale logistico e tecnico per tutta la durata del corso.
3. Tutti gli aspiranti a "Guardia Volontaria Ambientale" devono essere assicurati dalle rispettive associazioni di provenienza, sia per gli infortuni e sia per terzi, come requisiti indispensabili per l'iscrizione ai registri regionale a norma della Legge n. 266/1991.

ART. 10 PROCEDURA AMMINISTRATIVA

1. Per le violazioni amministrative trova applicazione la normativa prevista dalla Legge 24/11/1981, n. 689 e ss. mm. e ii., dalle Leggi Regionali in materia e da eventuali regolamenti comunali vigenti in materia.

ART. 11 FONDO COMUNALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA

1. In analogia a quanto previsto dalla Legge n. 388/2000 e successive ulteriori previsioni normative, il 100 % delle somme riscosse ai sensi del presente articolo, costituiscono il fondo comunale per la conservazione della natura e viene utilizzato per interventi in favore dell'ambiente.

ART. 12
COMPITI DEL COMUNE

1. Il Comune di Bricherasio, quale Ente organizzatore del servizio provvede, anche con i mezzi finanziari eventualmente assegnati dalla Regione e/o dalla provincia, al corretto funzionamento del servizio ed, in particolare:
 - a) promuove il coordinamento con gli organi e le strutture operanti nel campo della Tutela Ambientale;
 - b) ai sensi del precedente art. 1), nomina il coordinatore;
 - c) predispone programmi di lavoro, eventualmente anche con la redazione di ordini di servizio e di turni, indicando la zona di competenza, le modalità e la durata del servizio;
 - d) riceve rapporti di servizio, verbali relativi alle trasgressioni trasmettendo questi ultimi alle competenti autorità.

ART. 13
NORME FINANZIARIE

1. I proventi di cui all'art. 11) del presente Regolamento, verranno versati nel capitolo di entrata di nuova costituzione del bilancio comunale denominato "Fondo comunale per la conservazione della natura".